

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1955 del 20/04/2018
Oggetto	Art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 - Art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013 - L.R. n. 13/2015. Ditta: B. GROUP SRL - BORGHI (FC). Impianto ubicato in comune di POGGIO TORRIANA, VIA SANTARCANGIOLESE, 52-54. Iscrizione al numero 84 del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006. Comunicazione pervenuta all'Unione Comuni Valle del Marecchia con protocollo n. 17910 del 04.12.2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2048 del 20/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti APRILE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: Art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 – Art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013 - L.R. n. 13/2015. Ditta: **B. GROUP SRL** – BORGHI (FC). Impianto ubicato in comune di POGGIO TORRIANA, VIA SANTARCANGIOLESE, 52-54. Iscrizione al numero 84 del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006. Comunicazione pervenuta all’Unione Comuni Valle del Marecchia con protocollo n. 17910 del 04.12.2017.

IL DIRIGENTE

VISTI

- gli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, che prevedono:
 - l’adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti, che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
 - che la comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- il D.M. Ambiente 05.02.1998 e s.m., che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, prevede le norme tecniche cui sono sottoposte le operazioni di recupero e stabilisce che il recupero di tali rifiuti non debba costituire un pericolo per la salute dell’uomo e recare pregiudizio all’ambiente;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” –Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- l’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che fa salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, fermo restando la presentazione di quest’ultima per il tramite del SUAP;
- L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di autorizzazione ambientali;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTA la comunicazione dello Sportello Unico del Comune di POGGIO TORRIANA presso l’Unione Comuni Valle del Marecchia, acquisita agli atti con prot. n. 17910 del 04.12.2017, fatta pervenire dalla ditta B. GROUP SRL – BORGHI (FC), ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 3 – comma 3 - del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, e finalizzata all’avvio di attività di recupero rifiuti;

DATO ATTO che, unitamente alla nota suddetta, l’interessato ha prodotto anche la comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995, di competenza comunale;

CONSIDERATO che

- l’attività di gestione rifiuti viene svolta interamente all’interno di un capannone, localizzato in *Zona Territoriale Omogenea “D” Produttiva – Zona DIC – Area produttiva di completamento destinata all’industria e all’artigianato* e consiste nel recupero (operazioni R13 ed R3) di rifiuti non pericolosi, costituiti da bancali rotti, in legno vergine non trattato e non verniciato;
- il conferimento, la messa in riserva e il trattamento (linea di taglio dei chiodi, sostituzione dei listelli rotti e nuova puntatura) avvengono interamente al coperto;
- i rifiuti prodotti dall’attività vengono stoccati all’esterno del capannone in contenitori

(container/contenitore metallico) copribili con telo/dotato di chiusura per evitarne il dilavamento;

- l'attività, così come comunicata, non è assoggettata a rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e allo scarico di reflui;

VISTO che, con nota PGRN/2017/11877 del 22.12.2017, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 3/2018 – in forma simultanea e modalità sincrona - e che nel verbale della seduta, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, quale allegato “A”, sono indicati i soggetti invitati e quelli che hanno preso parte ai lavori;

DATO ATTO che, nella suddetta adunanza collegiale del 24.01.2018, la Conferenza ha valutato la documentazione e, fatta salva la dichiarazione da parte della ditta attestante l'esclusione dell'attività in esame dalle attività insalubri di cui al D.M. 05.09.1994, ha espresso parere positivo all'avvio dell'attività di recupero rifiuti, così come comunicata;

CONSIDERATO che la Conferenza ha ammesso l'inoltro da parte della ditta di alcune integrazioni e chiarimenti, demandandone ad ARPAE la valutazione, e che tale documentazione, unitamente alla dichiarazione in merito all'esclusione dalle attività insalubri, è stata presentata il 29.01.2018 e valutata positivamente dagli uffici;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.lgs. 152/2006 - Parte Seconda – in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l'attività in oggetto non è assoggettata a tale norma;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi n. 3 del 24.01.2018 si è espressa favorevolmente anche in merito alla comunicazione di impatto acustico.

ACQUISITI agli atti:

- nota non ostativa, prot. n. 22823 del 27.12.2017, trasmessa dalla Provincia di Rimini;
- comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 20.03.2018, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

VISTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 77,65;

CONSIDERATO che il tariffario di ARPAE, per le iscrizioni nel Registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce il

versamento del mero diritto annuale di cui al D.M. 350/1998, che nel caso specifico è pari a € 51,65, e che, pertanto, si ritiene di provvedere al rimborso di € 26,00 impropriamente versate dall'interessato;

RITENUTO che, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, possa darsi luogo all'iscrizione a Registro richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

VISTE:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n.7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n.124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015 e s.m.;
- le Det. dirigenziali n.199/2016 e n.24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n.241/90 all'interno della SAC di Rimini;
- la delega al Responsabile della SAC di Ravenna Dott. Alberto Rebucci ad esercitare le funzioni di Responsabile della SAC di Rimini, in sostituzione temporanea del Dott. Stefano Renato de Donato, comunicata con nota del Direttore Generale PGDG/2018/5476 del 12.04.2018;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

1. di iscrivere, per quanto di competenza di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta **B. GROUP SRL**, con sede legale in Via Provinciale Uso, 133, in Comune di Borghi (FC) e sede dell'impianto in Comune di POGGIO TORRIANA, VIA SANTARCANGIOLESE, 52-54, distinta al catasto terreni del Comune di POGGIO TORRIANA di cui al foglio 5 mappale 65 sub. 2, 7 e 9, così come rappresentato nella cartografia di cui all'**Allegato "B"**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento al

numero 84 del 20.04.2018

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti (decisione 2014/955/UE.)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a) (**)	Operazioni consentite (*)
9.1	150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	70	2.800	R13 – R3

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

(**) per l'attività di recupero R3, il superamento del limite giornaliero pari a 10 t/g., è subordinato a Screening di cui alla parte II del D.lgs. n. 152/2006;

2. di allegare il verbale della seduta della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14-ter della L. 241/1990 (Conferenza n. 3 del 24.01.2018), come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, quale **allegato "A"**;
3. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
4. che, nello svolgimento dell'attività di recupero rifiuti, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
- b) dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
- c) i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;
- d) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
- e) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;
- f) la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
- g) la ditta dovrà adempiere alle disposizioni di cui al Regolamento CE 1907/2006, qualora applicabile;

5. di rammentare alla ditta che:

- a) i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- b) l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 ss.mm.ii.;
- c) il legale rappresentante della ditta autorizzata è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

6. di predisporre gli atti necessari per il rimborso di € 26,00, impropriamente versati quali oneri istruttori all'atto della presentazione della comunicazione, a favore della ditta B. GROUP SRL;
7. di rammentare che, ai sensi dell'art. 216 – comma 5 – del D.Lgs. n.152/2006, la comunicazione trasmessa il 04.12.2017 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
8. che il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di POGGIO TORRIANA, presso l'Unione Comuni Valle del Marecchia per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;
9. che, in caso di inottemperanza delle prescrizioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di individuare nel Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente provvedimento;
12. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
13. di provvedere, per il presente provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
14. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.